



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE**

Decr. Pres. n. 18/2019

II PRESIDENTE

VISTA la deliberazione C.P.G.A. del 25/2/2015, concernente “Direttive sull’attività giurisdizionale e consultiva della G.A.”;

VISTA la deliberazione C.P.G.A. del 18/12/2013, concernente “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della G.A.”;

VISTO il decreto presidenziale n. 53/2018, recante criterio di riparto delle materie tra le sezioni interne articolato essenzialmente per materia;

CONSIDERATO l’esito del monitoraggio effettuato nel maggio 2019 e relativo agli effetti sul carico dei ricorsi depositati e al carico di lavoro delle sezioni interne;

RITENUTO di dover procedere a talune modifiche della ripartizione delle materie tra le sezioni e ad opportuni accorpamenti, in relazione all’esigenza di operare una semplificazione e di valorizzare le interazioni e le connessioni esistenti tra materie omogenee, nonché al fine di realizzare una più equa ripartizione del carico;

RITENUTO pertanto di dover revocare il precedente decreto n. 53/2018 sostituendolo con il presente decreto;

SENTITI i Presidenti di sezione interna;

DECRETA

A decorrere dal 14 giugno 2019 i ricorsi di competenza del TAR Puglia- Sez. staccata di Lecce sono ripartiti fra le sezioni interne di questo Tribunale come segue:

PRIMA SEZIONE

- a) urbanistica ed edilizia;
- b) ambiente e paesaggio, ivi comprese le questioni in materia di bonifica e recupero ambientale, escluse quelle relative al ciclo dei rifiuti, quali discariche, centri di raccolta e smaltimento, di competenza - razione materiae - della seconda sezione;
- c) ricorsi in materia elettorale;
- d) ricorsi relativi al funzionamento degli organi comunali (scioglimento, incompatibilità o decadenza) e interdittive antimafia;
- e) demanio e concessioni demaniali;
- f) trasporti e viabilità (ivi compresi i ricorsi relativi a strade, porti, aeroporti, linee ferroviarie);

- g) ricorsi proposti per l'ottemperanza a pronunce in materia di irragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001).

SECONDA SEZIONE

- a) energia e fonti rinnovabili;
- b) sanità e servizio sanitario nazionale e farmacie;
- c) istruzione, scuola e università degli studi;
- d) raccolta e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le questioni in tema di recupero e bonifica di discariche;
- e) accesso agli atti;
- f) cittadinanza e stranieri;
- g) servizi e prestazioni di Amministrazioni centrali, aziende autonome, Università e Camere di Commercio con eccezione di quelli attribuiti alla I sezione in materia di trasporti e viabilità;
- h) beni culturali, antichità e belle arti;
- i) pubblico impiego;

TERZA SEZIONE

- a) agricoltura e foreste;
- b) caccia e pesca;
- c) spettacoli, sport, turismo, cinematografia;
- d) industria, commercio e artigianato;
- e) espropriazioni per pubblica utilità;
- f) professioni e mestieri;
- g) servizi e prestazioni di Comuni, Province e Regione ivi comprese la realizzazione, gestione e manutenzione delle reti idrica, elettrica, fognaria, verde pubblico e arredo urbano.
- h) pubblica sicurezza e ordine pubblico;

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- I ricorsi in materia di ottemperanza al giudicato (salvo le ottemperanze L. Pinto, di competenza della Prima Sezione), i decreti ingiuntivi, i ricorsi contro l'inerzia della P.A., nonché i ricorsi avverso provvedimenti contingibili e urgenti spettano alla sezione competente per la materia cui inerisce il ricorso.

- Ricorre una competenza in via residuale della Prima Sezione per tutti i ricorsi non sussumibili nelle materie sopra elencate.

- Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente decreto n. 53/2018.

- La Segreteria provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Lecce, 12 giugno 2019

Antonio Pasca